



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA MERCATO DELL'USATO RISERVATO
ALLA VENDITA DIRETTA O AL BARATTO DA PARTE DI PRIVATI NON
ESERCENTI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANALE O
PROFESSIONALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 27 febbraio 2014

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino dell'usato (c.d. "soffitte in piazza"), privo di carattere commerciale, da intendersi quale strumento atto a favorire, in attuazione dell'art. 7 sexies del D. L. 30/12/2008, n. 208, convertito con L. 28/2/2009, n. 13, attraverso il riuso e il riutilizzo degli oggetti, la possibilità di gettare le basi di una nuova economia non più fondata sul concetto di consumismo estremizzato e di usa e getta, ma nella quale lo sfruttamento dei beni venga protratto fino all'effettiva usura e impossibilità di ulteriore utilizzo dell'oggetto attribuendo sotto tale aspetto finalità culturale al mercato dell'usato.

La finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta o al baratto da parte di privati non esercenti attività commerciale. In particolare il regolamento è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:

- a) favorire tutte le iniziative che garantiscono gli utenti del mercato in ordine alla qualità dei prodotti esposti e facilitano la loro libertà di scelta;
- b) fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe .

Art. 2 – IDENTIFICAZIONE DELLE AREE

Il mercato può aver luogo esclusivamente nelle aree individuate con apposito provvedimento formale dell'Amministrazione.

L'organizzazione e gestione del mercato può essere affidata da parte dell'Ente con apposito provvedimento ad un soggetto terzo autorizzato, il quale ha la responsabilità di osservare e far osservare il presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 – SPAZI ESPOSITIVI

Nell'ambito della manifestazione è possibile vendere o barattare solo oggetti usati di proprietà degli espositori e di valore contenuto (al massimo 200 €), per esempio oggettistica, arredi, attrezzi, giochi, prodotti informatici, libri, fumetti, ecc..

È vietato esporre e/o vendere:

- animali;
- oggetti di particolare valore antiquario;
- metalli e pietre preziose;

- prodotti alimentari;
- armi, oggetti da taglio a punta atti ad offendere;
- materiali esplosivi e combustibili;
- oggetti che rechino offesa alla morale;
- ulteriori beni la cui commercializzazione richiede il possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni e/o licenze.

Art. 4 – SOGGETTI TITOLATI AD ESPORRE

Possono partecipare al mercato esclusivamente i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) privati cittadini residenti nel Comune di Verona che non esercitano attività commerciale in forma imprenditoriale;
- b) associazioni non a scopo di lucro;
- c) aziende che realizzano durante il mercato attività didattiche e dimostrative legate alla necessità del riuso e alla tutela dell'ambiente (ad es. AMIA, associazioni ambientaliste, ecc.);
- d) uffici comunali che lo richiedano.

I soggetti di cui alla lettera a) possono partecipare al mercato al massimo 4 volte per anno solare.

La partecipazione è in ogni caso esclusa per le categorie degli hobbisti muniti del tesserino di riconoscimento di cui alla LR 6 aprile 2001, n. 10 e per gli imprenditori in genere.

Art. 5 – OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI

I prodotti esposti per la vendita o per il baratto, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.

Gli espositori devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi spazi espositivi sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti da propria attività o conseguenti all'attività stessa.

Eventuali rifiuti devono essere momentaneamente conservati in appositi contenitori e asportati al termine della manifestazione, a cura degli stessi espositori.

Gli espositori sono tenuti ad osservare un comportamento corretto verso gli altri espositori ed il pubblico.

E' fatto divieto assoluto di richiamare il pubblico con grida, richiami sonori e simili.

Le merci esposte dovranno essere sistemate con gusto e ordine.

Art. 6 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione al mercato dell'usato occorre presentare apposita richiesta di ammissione, secondo il modello allegato al presente

regolamento, attestante il possesso dei requisiti necessari entro il quindicesimo giorno antecedente la data della manifestazione.

Saranno accettate le richieste di partecipazione fino al numero massimo degli spazi disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo generale del Comune. L'elenco degli espositori ammessi a partecipare sarà pubblicato sul sito internet del Comune entro il terzo giorno precedente la data della manifestazione.

Art. 7 – SANZIONI

Salvo diversa disposizione di legge, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni e procedure indicate dalla L. 689/1981.

Ai soggetti nei confronti dei quali sia stata rilevata un'infrazione delle vigenti norme regolamentari, sarà preclusa la partecipazione a successivi mercati dell'usato.

Art. 8 – RESPONSABILITA'

Chiunque partecipi al mercatino dell'usato in qualità di espositore, durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato, assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall'uso dello stesso spazio possano derivare a terzi, privati o pubblici.